



REGOLAMENTO

SUSSIDIO CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

In un momento in cui il perfezionamento e l'aggiornamento professionale sono particolarmente sentiti, la Commissione paritetica cantonale (CPC) ritiene opportuno e necessario, nei limiti delle sue competenze e disponibilità, favorire e stimolare con degli incentivi l'accesso alla formazione professionale.

A tale proposito la CPC rammenta che i fondi paritetici, oltre ad assicurare il regolare funzionamento della stessa, possono essere utilizzati per scopi concernenti il perfezionamento professionale conformemente all'art. 34 del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino (CCL).

Modalità per l'ottenimento dei sussidi

1. Beneficiari

- 1.1 Dipendenti sottoposti al CCL commercio al dettaglio, a condizione che al momento della richiesta la ditta che li occupa sia in regola con il pagamento dei contributi professionali.

2. Genere di corsi sussidiati

- 2.1 Attestato Federale di Capacità professionale, secondo l'art. 33 della legge sulla formazione professionale (art. 32 OFPr.);
- 2.2 Corsi di formazione continua:
 - corso maestria federale.
- 2.3 Tutti i corsi che abbiano affinità con la professione esercitata.

3. Finanziamento

- 3.1 Per l'art. 2.1 riferito all'ottenimento dell'Attestato Federale di Capacità professionale art. 33 LFPr. (art. 32 OFPr.), viene riconosciuto un contributo pari al **50 % delle tasse sostenute** (iscrizione + esame) massimo di CHF 1'500.00;
- 3.2 per gli art. 2.2 e art. 2.3, viene riconosciuto un contributo **pari al 50%** di una tassa d'iscrizione massima di CHF 3'000.00, **il contributo della CPC ammonta ad un massimo di CHF 1'500.00 per formazione eseguita;**
- 3.3 per i corsi di durata superiore ai due giorni fino ad un massimo di 10 giorni, dal terzo giorno viene riconosciuta un'indennità perdita di guadagno giornaliera di CHF 200.00, questa indennità copre le spese del tempo di lavoro e le spese di trasferta;
- 3.4 i sussidi sono riconosciuti per persona e per corso, sono possibili più corsi nell'arco di un anno;
- 3.5 sono inoltre riconosciuti anche i costi sostenuti direttamente dalle associazioni DISTI e Federcommercio Ticino per l'organizzazione di corsi di formazione. La CPC deciderà di volta in volta, dietro presentazione dei relativi giustificativi, quale contributo da versare alle due associazioni per i loro costi interni.

4. Modalità per l'ottenimento dei sussidi

- 4.1 Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della CPC, per il tramite del datore di lavoro corredate dai seguenti documenti:
- descrizione del corso frequentato (iscrizione, documentazione del corso, attestati di frequenza o diplomi);
 - ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione;
 - ricevuta dell'avvenuto pagamento di fatture prese a carico dalla ditta e/o eventuali sussidi ricevuti da altri enti;
 - i candidati che non ottengono l'attestato di fine tirocinio devono, per ottenere comunque il contributo, di cui all'art. 2.1, presentare una certificazione che attesti la loro frequenza almeno ai 2/3 delle ore di lezioni previste dal calendario scolastico.
- 4.2 Se il costo della formazione è stato assunto interamente dal dipendente, quest'ultimo ha la facoltà di inoltrare la richiesta di sussidio, corredata dalla documentazione specificata all'art. 4.1.

5. Disposizioni finali

- 5.1 In caso di contestazioni decide in via esclusiva la CPC.
- 5.2 La CPC si riserva, in ogni momento, di apportare le modifiche che ritiene necessarie in funzione anche della disponibilità finanziaria.

6. Approvazione

- 6.1 Il presente regolamento è approvato all'unanimità dalla CPC nella sua seduta dell'24 febbraio 2025 ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Per la Commissione paritetica Cantonale

Il Presidente:

R. Gobbi

Il Segretario:

P. Capelli